

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett VIII

Reg - A 160


il 31/10-2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Luigi Lettici



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>31/10/2012</u> N. <u>1932</u>	OGGETTO: <i>Tributo speciale per il conferimento in discarica. Anni dal 2002 al 2008. Autorizzazione alla spesa.</i>
N. 337 SETTORE VIII Data 09/10/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 <i>Resol</i>	CAP. 1787	IMP. 4273/01	LIQ. <u>775</u> /12
		IMP. 5915/02	LIQ. <u>476</u> /12
		IMP. 5850/03	LIQ. <u>777</u> /12
		IMP. 6560/04	LIQ. <u>778</u> /12
		IMP. 6898/05	LIQ. <u>779</u> /12
		IMP. 6858/06	LIQ. <u>180</u> /12
		IMP. 7158/07	LIQ. <u>781</u> /12
		IMP. 6565/08	LIQ. <u>782</u> /12
FUNZ. 09	SERV. 05	INTER. 07	

IL RAGIONIERE

Letto

L'anno duemiladodici, il giorno 09 del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

- che con Contratto n.°28625 di Repertorio del 16/06/1995 il Comune di Ragusa affidava allora Degremont S.p.A., ora Degremont S.p.A. con socio unico, la costruzione e la gestione della discarica di c/da Cava dei Modicani;
- che la effettiva gestione della discarica da parte della suddetta impresa iniziava nel Settembre 1999;
- che per effetto della gestione della discarica il gestore della stessa era tenuto al pagamento del tributo speciale previsto dall'art.3, comma 26, della L.549/1995;
- che la Degremont non provvedeva a versare alla Regione Sicilia tale tributo relativo al conferimento dei rifiuti nella discarica di c/da Cava dei Modicani;
- che pertanto la Provincia Regionale con successivi accertamenti di ufficio richiedeva tali importi, per gli anni di gestione della Degremont, a questo Comune;
- che tali accertamenti venivano impugnati dal Comune di Ragusa presso la Commissione tributaria provinciale di 1° grado, la quale con relativa sentenza n.°186/09 del 01/12/2009 riconosceva la competenza al pagamento del tributo al gestore della discarica e cioè alla Degremont;
- successivamente la Degremont ricorreva contro tale sentenza alla Commissione Tributaria di 2° grado che invece ribaltava la sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado;
- Attualmente pende giudizio proposto dal Comune di Ragusa in cassazione;

Considerato,

- che con i seguenti atti di diffida e ora la Degremont per il tramite dello studio legale Balestreri & associati ha richiesto a questo comune: in via principale l'importo del tributo di cui agli accertamenti della Provincia Regionale di Ragusa comprensiva di interessi e sanzioni e comprensivi del tributo dovuto dai subconferitori e in via subordinata solo la somma del tributo relativo al quantitativo dei rifiuti direttamente conferiti dal Comune di Ragusa in ogni caso maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo non quantificati; le suddette somme sono relativi agli anni dal 2002 al 2008 anno in cui la discarica è stata chiusa:

Atto di diffida	anno	Richiesta in via principale	Richiesta in via subordinata	Interessi e rivalutazione monetaria
n.°93607 del 26/10/10	2002	€ 536.210,06	€ 312.098,00	Non determinati
	2003	€ 549.216,67	€ 329.064,08	Non determinati
	2004	€ 652.052,80	€ 409.474,11	Non determinati
n.°24038 del 08/03/11	2005	€ 636.137,20	€ 393.387,10	Non determinati
n.°36854 del 26/04/11	2006	€ 627.455,00	€ 403.655,22	Non determinati
n.°2347 del 10/01/12	2007	€ 637.214,36	€ 436.210,37	Non determinati
n.°2351 del 10/01/12	2008	€ 175.827,82	€ 124.235,43	Non determinati
Sommano		€ 3854.113,91	€ 2.408.124,31	Non determinati

- che questo Comune, in riscontro ai suddetti atti di diffida ha chiesto alla Degremont di dimostrare l'avvenuto pagamento del debito tributario;
- che la suddetta società non ha trasmesso alcuna prova documentale del versamento del tributo richiesto;
- che comunque ancora non è stato definito dalla Cassazione il procedimento di che trattasi;

Accertato che nei relativi bilanci comunali dal 2001 al 2008 sono stati appostati delle somme per il versamento di tale tributo per complessivi € 2.288.638,22;

Si ritiene opportuno adottare apposita determinazione al fine di autorizzare la spesa relativa a tali appostamenti anche se inferiore all'importo richiesto in via subordinata che comunque dovrà essere versato alla Degremont;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. Autorizzare la spesa di € 2.288.638,22 relativi al tributo speciale maturato per gli anni dal 2002 al 2008 anno in cui è stata chiusa la discarica di c/da Cava dei Modicani realizzata e gestita dalla Degremont S.p.A. ora Degremont S.p.A. con socio unico e richiesti dalla suddetta ditta in qualità di gestore della discarica;
2. Dare atto che la suddetta somma è impegnata alla Funz. 09, Serv.05, Interv. 07, Cap. 1787:
In quanto a € 188.587,51, Imp.4273/01, Liqu. 175 /12;
In quanto a € 320.720,00, Imp. 5915/02, Liqu. 176 /12;
In quanto a € 320.720,00, Imp. 5850/03, Liqu. 177 /12;
In quanto a € 370.226,26, Imp. 6560/04, Liqu. 178 /12;
In quanto a € 388.171,85, Imp. 6898/05, Liqu. 179 /12;
In quanto a € 387.701,78, Imp. 6858/06, Liqu. 180 /12;
In quanto a € 242.281,39, Imp. 7158/07, Liqu. 181 /12;
In quanto a € 70.229,69, Imp. 6565/08, Liqu. 182 /12;
3. Dare atto che si procederà alla liquidazione delle suddette somme alla Degremont S.p.A. con socio unico solo ad avvenuta chiusura del procedimento civile sulla competenza al versamento delle suddette somme e/o quando la suddetta impresa trasmetta prova documentale degli importi versati a titolo di tributo speciale relativi al conferimento del comune di Ragusa;



Il Dirigente
(Ing. Giulio Lettica)

- Atti di diffida e mora della Degremont n.°215 del 03/01/2011, n.°24038 del 18/03/2011, n.°36854 del 26/04/2011, n.°2347 del 10/01/2012 e n.°2351 del 10/01/2012 parti integranti.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici:
Settore III.

Visto
Il Dirigente del I° Settore
Ragusa, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Il Dirigente
(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL.

Ragusa 15.10.2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 NOV. 2012 al 14 NOV. 2012

Ragusa 15 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

CITIA

03 GEN 2011

* PROT. N. 215

CAT. 1

Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P. Vittoria, n. 5 - 20121 Milano
Tel.: 0276005099 - Fax: 02.76004330

SENT. VI-1

31.12.2010

COPIA

CITTA' DIRAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO

31 DIC 2010

ARRIVO

SPETTABILE COMUNE DI CHIARANONTE GULFI

-DANDONE COMUNICAZIONE AL COMUNE DI RAGUSA E ALLA PROVINCIA
REGIONALE DI RAGUSA-

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse di **DEGRÉMONT S.p.A. CON SOCIO UNICO** (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigo Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n.5,

PREMESSO CHE

- a. in data 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, ha pronunciato la sentenza n. 186/09;
- b. tale pronuncia, in particolare, ha deciso il ricorso avverso (i) l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 02/08 del 28 ottobre 2008, con il quale è stata liquidata "nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A. e, quale obbligato in solido, al Comune di Ragusa, la somma di € 435.600,05 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 130.507,01 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2002"; nonchè avverso (ii) l'Atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 02/08 del 28 ottobre 2008, con il quale è stato irrogato alla Degrémont "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Mollicani» territorio di Ragusa (RG), nella persona del legale rappresentante della Società e, quale obbligato in solido, il Comune di Ragusa", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari al ¼ dell'intero importo (€ 25,75)";



Plu chine
11/11
9/8

Parte integrante e sostanziale
 della determinazione dirigenziale
 N. 1932 del 31/10/2012

no 8 se cava

- c. la sopra menzionata pronuncia ha rigettato il ricorso della Degrémont, riconoscendola erroneamente soggetto gestore della discarica e, conseguentemente, attribuendole la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L.n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d. che comunque, a prescindere dalla vicenda della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, eventualmente in solido col Comune di Ragusa, da qualificarsi come "conferitore" a via principale, i singoli soggetti (sub)conferitori di rifiuti smaltiti all'interno della discarica sono chiamati a rispondere nei confronti di Degrémont S.p.A. per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione, in esito all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ragusa;
- e. che, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della l. n. 549/1995, "soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento";
- f. che tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE 99/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme;
- g. che la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giust. CE sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori "(....) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i

costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori"

da parte dei conferitori;

h. che la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Cinolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che "nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti" Con la conseguente implicazione per cui "In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in base al prezzo di stoccaggio" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

i. che, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 dell'1 dicembre 2009, depositata il 12 aprile 2010, Degrémont è stata complessivamente condannata al pagamento di € 435.600,05 a titolo di tributo, di € 130.507,01 a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2002 nonché di € 103,00, a titolo di sanzione per omessa dichiarazione. Nelle mosse della definizione del giudizio di I grado, Degrémont ha ricevuto la cartella esattoriale n. 068 2009 0391079 38 emessa da Equitalia Italia S.p.A., recante iscrizione a ruolo per un importo complessivo pari ad € 566.210,06. Su tali premesse, Degrémont ha pertanto versato il predetto importo di € 566.210,06 autorizzando il terzo debitore pignorato, Metropolitana Milanese S.p.A., al pagamento di quanto preteso, in esito al pignoramento presso terzi in parola;

l. che, nel frattempo, la Degrémont S.p.A. ha richiesto :

- (a) l'avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 02/09 del 21 dicembre 2009, notificato alla Società in data 30 dicembre 2009, con il quale è stata liquidata *"nei confronti della società Degremont Italia S.p.A. e, quale obbligato in solido, al Comune di Ragusa, la somma di €422.667,17 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 126.446,50 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2003"*;
- (b) l'Atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 2/09, contestuale all'anzidetto Avviso di accertamento d'ufficio n. 02/09 del 21 dicembre 2009, emanato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 472/97 e notificato alla Società deducete a mezzo del servizio postale in data 30 dicembre 2009, con il quale è stata irrogata la sanzione di € 103,00 per omessa presentazione della dichiarazione;
- (c) l'avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 03/10 del 10 giugno 2010, notificato in data 30 giugno 2010 a mezzo posta e pervenuto alla Società deducete in data 2 luglio 2010 col quale è stata liquidata *"nei confronti della società Degremont Italia Sp.A., quale gestore della discarica di c.da Cava dei Modicani sita in Ragusa la somma di € 516.511,37 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 135.448,43 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2004"*;
- (d) l'Atto di irrogazione delle sanzioni n. 03/10 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 03/10 del 10 giugno 2010, notificato in data 30 giugno 2010, con il quale è stato irrogato alla Degremont S.p.A. *"quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa (RG), nella persona del legale rappresentante della Società"*, la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale *"la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 10 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad 1/4 dell'intero importo (€ 25,75)"*.

Atti, ad oggi, oggetto di distinti ricorsi instaurati o instaurandoinanzi la Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa.

TUTTO CIÒ REMESSO

la scrivente Degrémont S.p.A con socio unico, *et supra*,

INTIMA EDIFFIDA

-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-

il Comune di Chiaramonte Gulfi, in qualità di (sub)conferitore *pro quota* di rifiuti
pervenuti alla discarica sita in località "Casa dei Modicani", ove occorra anche in
relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere alla Degrémont S.p.A.:


1. per l'anno d'imposta 2002:

se del caso solidalmente con il conferitore principale Comune di Ragusa e salvo
eventuale regresso nei confronti di quest'ultimo, la somma *pro quota* di € 19.514,
corrisposta dalla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative
sanzioni, in esecuzione della sentenza n. 186/2009 emessa dalla Commissione
Provinciale di Ragusa;

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di
maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

2. per l'anno d'imposta 2003:

se del caso solidalmente con il conferitore principale Comune di Ragusa e salvo
eventuale regresso nei confronti di quest'ultimo, la somma *pro quota* di € 28.923,79,
richiesta alla Società deducente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni,
in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 02/09 del
21 dicembre 2009 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia
regionale di Ragusa n. 2/09, relativi all'anno d'imposta 2003 e attora *sub judice* nel
giudizio di primo grado;



Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

3. per l'anno d'imposta 2004:

se del caso solidalmente con il conferitore principale Comune di Ragusa e salvo eventuale regresso nei confronti di quest'ultimo, la somma ~~pro~~ quota di € 43.26,84, richiesta alla Società deducente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 0310 del 10 giugno 2010 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 3/2010, relativi all'anno di imposta 2004 e tuttora *sub iudice* nel giudizio di primo grado.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

4. in ogni caso

Precisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla suesposta diffida, ci si riserva ogni azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.


Salvis iuribus!

Milano, 20 dicembre 2010.

Per Degrémont S.p.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per controfirma

(avv. Adolfo Mario Balestrieri)



RELA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)**, in persona del **SINDACO PRO TEMPORE**, presso la sede del Comune, al **Corso Umberto I, 65 (97012)**, a mezzo del servizio postale _____

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede del Comune in Ragusa, al **Corso Italia, n. 72 (97100)**, a mezzo del servizio postale _____

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale 109

22 DIC. 2010

Ufficiale Giudiziario
Dott.ssa Maria Grazia Siclari

- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del **Presidente pro tempore**, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, 1 10 (97100), a mezzo del servizio postale _____

Studio legale

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferrente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che *"Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degremont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti"*, con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

e, pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n. 186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" va individuato più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 2 febbraio 2000, n. 13 hanno stabilito di: "1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub 1 del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e a porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture a favore del Comune di Ragusa saranno pagate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti" g. comunque, a prescindere dalla vicenda della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente in solido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degremont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26 della L. n.549/1995, "*soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento*";

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cf. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "*l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo*", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori "*(...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori*" da parte dei conferitori;

m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che "*nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti. In applicazione di un criterio*

Studio legale

n. l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 06/10 del 22 dicembre 2010, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato in data 28 dicembre 2010 a mezzo posta e pervenuto alla Società deducente in data 10 gennaio 2011 (nonché notificato a mani presso la sede operativa della Società medesima in data 28 dicembre 2010) ha liquidato "nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A., quale gestore della discarica di c.da Cava dei Modicani sita in Ragusa la somma di € 507.171,70 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 118.862,50 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2005";

0 1 09 35804 139 2

MARCA DA BOLA

Balestreri & Associati
Studio legale

entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad $\frac{1}{4}$ dell'intero importo (€ 25,75)⁷.

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

TUTTO CIÒ PREMESSO
la scrivente Degrémont S.p.A. con socio unico, *ut supra*,
INTIMA E DIFFIDA
-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere in linea capitale alla Degrémont S.p.A. :

1. per l'anno d'imposta 2005:

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € 626.137,20, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avvio di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 06/10 del 22 dicembre 2010 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 06/10, relativi all'anno di imposta 2005 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;

- in via subordinata, la somma di € 393.387,10, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa nell'anno 2005.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

2. in ogni caso:

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla suesposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.

Salvis juribus!


Balestreri & Associati
Studio legale

Milano, 24 febbraio 2011

Per Degremont S.p.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per controfirma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale 109
- 3 MAR. 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
GIORDANO BENEDETTI

- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Antrate
00011978 00008314 000F3001
00410349 08/04/2011 10:24:18
0001-00009 737945A18A9881F
IDENTIFICATIVO 01093055041991



Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

DI RAGUSA

26 APR 2011

PROT. N° 36854

CLAS. FASC.

SPETTABILE COMUNE DI RAGUSA
-DANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA-
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse di **DEGRÉMONT S.E.A. CON SOCIO UNICO** (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

PREMESSO CHE

a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcomprensoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcomprensoriale [di Cava dei Modicani, N.d.R.], nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la "componente lavori" per la costruzione dell'impianto costituiva la "prestazione caratteristica" destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla "componente servizi", identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degrémont

no 9 faccette
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1932 del 31.10.2012

Plu don
27/4/11
JF

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO

26 APR 2011

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che *"Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degrémont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti"*, con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n. 86/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Sezione staccata di Catania (rubricato col n. RGA 4311/10, la cui udienza di merito è stata fissata per il prossimo 19 maggio 2011);

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" è individuato, più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 24 febbraio 2000, n. 13, hanno stabilito di: *"1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub I del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo all'adata di ricevimento della fattura (...). Le fatture in favore del Comune di Ragusa saranno pagate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti"*; g. comunque, a prescindere dalle vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente insolido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degremont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, *"soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento"*;

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del *"chi inquina paga"*, con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme e comunque di interpretare la legislazione nazionale in maniera comunitariamente orientata;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che *"l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo"*, ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori " (...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori" da parte dei conferitori;

m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che *"nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento"*

o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 02/11 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avvio di accertamento d'ufficio n. 02/11 del 21 febbraio 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art. 17, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 18 marzo 2011, ha irrogato alla Degrémont S.p.A. "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa, nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 101.00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 10 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad 1/4 dell'intero importo (€ 25,75)".



Ministero dell'Economia e delle Finanze
B
ntrate
00011978 00006314 WDDF3001
08/04/2011 10:24:13
0001-00009 18330374492049183
IDENTIFICATIVO 810933055042002

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurando innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

TUTTO CIÒ REMESSO
la scrivente Degrémont S.p.A con socio unico, *ut supra*,
INTIMA ENFIDDA
-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere

1. per l'anno d'imposta 2006, in linea capitale alla Degrémont S.p.A.:

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € **627.455,00**, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 02/2011 del 21 febbraio 2011 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 02/11, relativi all'anno di imposta 2006 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, la somma di € **403.455,22**, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa nell'anno 2006.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

2. in ogni caso:

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla suesposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.


Salvis juribus!

Milano, 5 aprile 2011

Per Degrémont S.p.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)

Handwritten signature of Claudio Cordini in black ink, written over a horizontal line.

Per controfirma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)

Handwritten signature of Adolfo Mario Balestreri in black ink, written over a horizontal line.

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____

- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

A mezzo del Servizio Forze
 Milano - Succursale 278

N.
 Cronologico dell'Ufficio Legittimato

firma
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 Marco Zucchi

Cron. A3 n.

10205

25 APR. 2011

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

- 1) Affrancatura e raccomandazione del plico;
- 2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sul foglio n. 1-A.

Deve consegnarsi possibilmente al destinatario, anche se dichiarato latitante. Se questi è assente può essere consegnato ad uno dei

parenti o conviventi con lui, o al servizio del destinatario, o al

destinatario, o al


destinatario, o al

destinatario, o al

destinatario, o al

destinatario, o al

destinatario, o al



Racc. N.

CONSIGLIO DI RAGUSA PRESSO LA CASA COMUNALE

COSS ITALIA N. 72

RAGUSA

(97100) RAGUSA



L'avviso di ricevimento, critico dalla persona ricevente, specificando (padre, moglie, figlio ecc., convivente o temporaneamente convivente, oppure dipendente).

Nel caso di rifiuto di ricevere il plico o di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o il registro di consegna oppure di completa inadempienza, si osservano le norme di cui all'art. 8 della legge 20-11-1982, n. 890.



COPIA

Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

SPETTABILE COMUNE DI RAGUSA

-DANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA-
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse di **DEGRÉMONT S.P.A. CON SOCIO UNICO** (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

PREMESSO CHE

a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcomprensoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcomprensoriale [di Cava dei Modicani, N.d.R.], nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la "componente lavori" per la costruzione dell'impianto costituiva la "prestazione caratteristica" destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla "componente servizi", identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degrémont

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1936 del 31-10-2012

10 GEN

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che *"Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degremont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti"*, con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n.186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Sezione staccata di Catania (rubricato col n RGA 4311/10, la cui udienza di merito è stata fissata per il prossimo 19 maggio 2011);

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" va individuato, più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 24 febbraio 2000, n. 13, hanno stabilito di: *"1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub 1 del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e a porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture in favore del Comune di Ragusa saranno pagate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti"*;

g. comunque, a prescindere dalle vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente in solido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degremont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, "soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento";

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme e comunque di interpretare la legislazione nazionale in maniera comunitariamente orientata;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori " (...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori" da parte dei conferitori;


m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1994, si è orientata nel senso di ritenere che "nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento

Balestreri & Associati
Studio legale

gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti. In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in uno al prezzo di stoccaggio" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

n. l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 08/2011 del 14 ottobre 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 20 ottobre 2011, ha liquidato "nei confronti della società Degrimont Italia S.p.A.", nella sua qualità di gestore della discarica di Cava dei Modicani sita in Ragusa, "la somma di € 156.658,85 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 19.168,97 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo per il I trimestre dell'anno 2008 e per il II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008, per un totale di € 175.827,82";

o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 08/11 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 08/11 del 14 ottobre 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 47/1997, art. 17, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 20 ottobre 2011, ha irrogato alla Degrimont S.p.A. "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa, nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la



Balestreri & Associati
Studio legale

suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad $\frac{1}{4}$ dell'intero importo (€ 25,75)".

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurando innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

TUTTO CIÒ PREMESSO
la scrivente Degrémont S.p.A. con socio unico, *ut supra*,
INTIMA E DIFFIDA
-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere

1. per il periodo d'imposta del I trimestre dell'anno 2008 e del II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008, in linea capitale alla Degrémont S.p.A.:
- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di **€ 175.827,82**, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 04/2011 del 10 giugno 2011 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 08/11, relativi al periodo d'imposta del I trimestre dell'anno 2008 e del II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;
 - in via subordinata, la somma di **€ 124.235,43**, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa per il periodo del I trimestre dell'anno 2008 e per il II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

2. in ogni caso:

Balestreri & Associati
Studio legale

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla suesposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.

Salvis juribus!

Milano, 21 novembre 2011


Per Degrémont S.p.A. con socio unico
Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per controfirma


(avv. Adolfo Mario Balestreri)



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____



- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____

CORTE D'APPELLO DI MILANO
UFFICIO UNICO
SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

N.
 Cronologico dell'Ufficiale Giudiziario
 firma

32659

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

- 1) Affrancatura e raccomandazione del piego;
- 2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A.

Deve essere apposta la ricevuta di consegna, anche se dichiarata "falsa". Se questi e assente può essere consegnato ad un membro della famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o ad un addetto alla casa o al servizio del destinatario. Il piego può essere consegnato a persona sana di mente e di età non inferiore a 18 anni, o a persona che dimostri la mancanza di esse, dello stabilimento di lavoro o dello stabilimento di abitazione della persona ricevente. L'avviso di ricezione deve essere sottoscritto dalla qualità: (padre, moglie, figlio ecc...) temporaneamente convivente, oppure dipendente. Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o il registro di consegna oppure di completa giacenza, si osservano le norme di cui all'art. 8 della legge 20-11-1982, n. 890.



Racc. N.

COMUNE DI RAGUSA

CORSO ITALIA, N. 72

RAGUSA

(37100) RAGUSA

Cron. A2 n

S. I. R. v.
CITTA' DI RAGUSA

10 GEN 2012

PROT. N° 2342

CAT. CLASSE FASC.

10.11.12
Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

SPETTABILE COMUNE DI RAGUSA

**ANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA -
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA**

COPIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
RCA DA BOLLE
14,62
Agenzia QUATTROCI/62
Entrate
00015329 00002811 W3HMOJH
01401375 21/12/2011 12:03:41
0001-00010 25E12 4AB035585
IDENTIFICATIVO 011029595117

0 1 11 039595 117 5

20
11.1.12
Nell'interesse di **DEGRÉMONT S.P.A. CON SOCIO UNICO** (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

PREMESSO CHE

10 q. feccate
Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale N. 1932 del 31.10.2012
a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcomprensoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcomprensoriale [di Cava dei Modicani, N.d.R.], nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la "componente lavori" per la costruzione dell'impianto costituiva la "prestazione caratteristica" destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla "componente servizi", identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degrémont,

**RAGUSA
BOLLO**

10 GEN 2012

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che *"Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degrémont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti"*, con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n. 186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Sezione staccata di Catania (rubricato col n. RGA 4311/10, la cui udienza di merito è stata fissata per il prossimo 19 maggio 2011);

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" va individuato, più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 24 febbraio 2000, n. 13, hanno stabilito di: *"1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub 1 del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e a porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture in favore del Comune di Ragusa saranno pagate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti"*;

g. comunque, a prescindere dalle vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente in solido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degrémont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, *"soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento"*;

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del *"chi inquina paga"*, con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme e comunque di interpretare la legislazione nazionale in maniera comunitariamente orientata;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che *"l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo"*, ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori " (...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori" da parte dei conferitori;


m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che *"nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento"*

Balestreri & Associati
Studio legale

gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti. In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in uno al prezzo di stoccaggio" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

n. l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 04/2011 del 10 giugno 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 28 giugno 2011, ha liquidato "nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A.", nella sua qualità di gestore della discarica di Cava dei Modicani sita in Ragusa, "la somma di € 576.060,05 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 81.154,31 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo per l'anno 2007, per un totale di € 657.214,36";

o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 04/11 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 04/11 del 10 giugno 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art. 17, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 28 giugno 2011, ha irrogato alla Degrémont S.p.A. "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa, nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la



Balestreri & Associati
Studio legale

suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad $\frac{1}{4}$ dell'intero importo (€ 25,75)".

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurando innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

TUTTO CIÒ PREMESSO
la scrivente Degrémont S.p.A. con socio unico, *ut supra*,
INTIMA E DIFFIDA
-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere

1. per l'anno d'imposta 2007, in linea capitale alla Degrémont S.p.A.:

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € 657.214,36, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 04/2011 del 10 giugno 2011 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 04/11, relativi all'anno di imposta 2007 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;

- in via subordinata, la somma di € 436.210,37, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa nell'anno 2007.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

2. in ogni caso:

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla suesposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.

Balestrei & Associati
Studio legale


Salvis juribus!

Milano, 21 novembre 2011

Per Degrémont Sp.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per controfirma


(avv. Adolfo Mario Balestreri)



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____



- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge _____

CORTE D'APPELLO DI MILANO


UFFICIO UNICO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

N.

Cronologico dell'Ufficio Giudiziario

firma



--- DIC. 23 1982 ---
A2

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per
1) Affrancatura e raccomandazione del plico;
2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di
ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sul
foglio n. 1-A.

Deve consegnarsi possibilmente al destinatario, anche
se dichiarato fallito. Se questi è assente può essere con-
segnato alla famiglia che conviva anche tempo-
raneamente addetto alla casa o al servizio
del defunto.

Il plico deve essere consegnato a persona sana di mente e di
ovvero, in mancanza di essi,
al portatore dello stabile
o al portatore di lavoro
della distribuzione della
posta.

L'avviso di ricezione deve essere sottoscritto
dalla persona ricevente, indicando la qualità:
(padre, moglie, figlio ecc...), o temporanea-
mente convivente, oppure dipendente).

Nel caso di rifiuto di ricevere il plico o di sottoscri-
vere l'avviso di ricevimento e il foglio di consegna
oppure di completa inadempienza, si osservano le norme
di cui all'art. 8 della legge 20-11-1982, n. 890.



Racc. N.

COMUNE DI RAGUSA

CORSO ITALIA, N. 72

RAGUSA

(37100)

RAGUSA